



**LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008
CHE MODIFICANO LE NORME IN MATERIA DI IVA**
*Un particolare approfondimento sulle nuove regole
in materia di detrazione dell'Iva*

Argomento: IVA
Fonti: legge Finanziaria 2008
Data: 13 febbraio 2008

La legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, commi da 261 a 264, contiene numerose disposizioni modificative della normativa IVA, soprattutto relativamente alla detraibilità del tributo.

Alcune modifiche hanno la finalità di recepire gli orientamenti del Consiglio dell'Unione europea, soprattutto in materia di detraibilità dell'Iva per i veicoli a motore.

Da sottolineare, come stabilito dal comma 264, la diversa decorrenza delle disposizioni, come evidenziato nell'ambito di ciascun argomento di seguito affrontato.

In generale, le disposizioni in oggetto modificano le seguenti disposizioni del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972: l'articolo 3 (prestazioni di servizi), l'articolo 10 (operazioni esenti), l'articolo 13 (base imponibile), l'articolo 19-bis1 (esclusione o riduzione della detrazione), Tab.A (per aliquote IVA) e Tab. B (prodotti cosiddetti "di lusso").

1. LE MODIFICHE ALLA TABELLA B ALLEGATA AL D.P.R. n. 633/72

Va innanzitutto premesso che la lettera g) del comma 261 sopprime nella Tabella B le lettere "e" (*autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato*) e "g" (*navi e imbarcazioni da diporto*).

Vengono quindi eliminati dalla Tabella B i veicoli cosiddetti "furgonati", e le navi e imbarcazioni da diporto di stazza superiore a 18 tonnellate.

A seguito della modifica, sorgono degli effetti sulla detrazione dell'IVA in quanto tali beni erano precedentemente ricompresi nelle limitazioni alla detraibilità dell'IVA previste dall'articolo 19-bis1. Tali conseguenze saranno di seguito analizzate (cfr, infra, paragrafo 3 e 4).

Per effetto del comma 264, tali disposizioni decorrono dal 28 giugno 2007.

La nuova tabella B risulta così strutturata:


a)	lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;
b)	pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni;
c)	vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
d)	(SOPPRESSA) ⁽¹⁾
e)	(SOPPRESSA) ⁽²⁾
f)	motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;
g)	(SOPPRESSA) ⁽³⁾
h)	tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, estremo Oriente e nord Africa.

2. ACQUISTO DI AEROMOBILI

E' stata riformulata la lettera a) dell'articolo 19-bis1, in materia di esclusione o riduzione della detrazione IVA: tale disposizione, nella formulazione vigente, si riferisce esclusivamente all'acquisto/importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi. E' stato eliminato il riferimento agli autoveicoli di cui alla lettera e) della Tabella B, in quanto soppresso dalla legge in argomento (cfr. paragrafo 1).

Dal punto di vista soggettivo, non sono cambiate le condizioni per la detrazione dell'IVA: l'imposta è detratta unicamente se i beni formano **oggetto dell'attività propria** dell'impresa o se sono **destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria** dell'impresa. E' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni. La medesima percentuale di detrazione (100% o zero) applicata per l'acquisto del bene, si applica per carburanti e lubrificanti, prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, nonché per il transito stradale, come previsto dalla nuova lettera d) dell'articolo 19-bis1 (cfr. par. 5).

La disciplina dei cosiddetti "furgonati", precedentemente contenuti nella medesima lettera a), rientra ora nel più ampio concetto di "veicoli a motore", la cui detraibilità parziale è disciplinata dalla nuova lettera c) dell'articolo 19-bis1 (cfr. par. 4).



Per effetto del comma 264, la decorrenza di tali disposizioni è del 28 giugno 2007.

¹ Tale voce è stata soppressa dall'articolo 7, comma 1, lett. d), L. 133 del 13/5/99. Comprende le autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati alla successiva lettera e).


² La voce comprendeva "autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici.

³ La voce comprendeva "navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 18 tonnellate".

3. ACQUISTO DI BENI DI LUSO, NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Le modifiche apportate alla lettera b) dell'articolo 19-bis 1 non stravolgono, nella sostanza, la previgente normativa.

La detrazione per l'acquisto di beni di lusso (come risultanti dalla tabella B di cui al paragrafo 1), per le navi e le imbarcazioni da diporto, nonché per i relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano **oggetto dell'attività propria** dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni.



Per effetto del comma 264, la decorrenza di tali disposizioni è del 28 giugno 2007.

4. ACQUISTO DI VEICOLI STRADALI A MOTORE

Con la riformulazione dell'articolo 19-bis1, lett. c), viene introdotta la nozione di “**veicoli stradali a motore**”, che ingloba tutti i veicoli rispondenti alle caratteristiche di peso e capienza indicate dalla norma e indipendentemente dalla tipologia (autocarri, autovetture, autoveicoli).

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, **diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto**. La nuova definizione è conforme a quella contenuta nella decisione del Consiglio dell'Unione europea del 18 giugno 2007.

Nella nuova formulazione della lettera c) è quindi sparito il riferimento alle autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lett. a) (cioè, *autovetture con al massimo nove posti compreso il conducente*) e c) codice della strada (cioè, *autoveicoli per trasporto promiscuo con massa non superiore a 3500 Kg o 4500 Kg se a trazione elettrica*).

Restano esclusi dalla disposizione in esame i motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici, compresi nella lettera f) della Tabella B, allegata al D.P.R. n. 633/72, per i quali si applicano le disposizioni commentate nel paragrafo 3 sopraindicato.

La detrazione è operata nella misura limitata del 40% se tali veicoli **non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa**.

La detrazione è operata nella misura del 100% nell'ipotesi in cui i veicoli formino **oggetto dell'attività propria dell'impresa (ad esempio: taxisti, veicoli utilizzati da scuole guida, impiegati in attività di noleggio, beni merci per i rivenditori), nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio**.


La nuova disposizione, facendo riferimento ad un “utilizzo esclusivo nell'esercizio d'impresa, arte o professione”, risulta più ampia rispetto alla formulazione precedente, nella quale la detrazione era condizionata al fatto che gli stessi beni costituissero oggetto dell'attività propria dell'impresa.

In sostanza, nella nuova formulazione la detraibilità totale dell'IVA viene ad essere riconosciuta oltre che ai **beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa anche a quelli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa**.

A titolo esemplificativo, rimane interamente detraibile l'IVA pagata sull'acquisto del taxi o del veicolo da parte della scuola guida o del noleggiatore (in quanto il veicolo costituisce l'elemento senza il quale l'attività non può essere esercitata); diventa interamente detraibile l'IVA pagata sull'acquisto di veicoli da parte di un'impresa, ad esempio che installa impianti nella misura in cui i veicoli sono utilizzati **esclusivamente** per l'attività d'impresa.

Si ritiene che la detrazione dell'IVA sia ammessa nella misura del 100% (beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa) ovvero del 40% (beni ad uso promiscuo) senza possibilità di stabilire percentuali intermedie di detrazione in relazione a criteri oggettivi di utilizzo.

Per effetto del comma 264, la decorrenza di tali disposizioni è del 28 giugno 2007.



5. ACQUISTO DI CARBURANTE, PEDAGGI E ALTRE PRESTAZIONI RELATIVE AI VEICOLI

Le nuove lettere d) ed e) dell'articolo 19-bis1, sono state riformulate, con l'unica modifica sostanziale rappresentata dalla detraibilità dell'IVA sul **transito stradale**.

In particolare, la lettera d) ha subito delle modifiche per un necessario coordinamento con la nuova formulazione delle precedenti lettere a), b) e c) del medesimo articolo 19-bis1: è stata infatti inserita la voce relativa alle prestazioni di cui all'articolo 16, terzo comma, custodia, manutenzione e riparazione, che sono detraibili nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o importazione di aeromobili, natanti o veicoli a motori.

Nella lettera d) è ora ricompresa l'imposta sul transito stradale, il cui riferimento (limitatamente alle autovetture) è stato eliminato dalla successiva lettera e).

In sintesi, l'IVA sui pedaggi autostradali pagata sui veicoli a motore non è più interamente indetraibile (come precedentemente previsto dalla lettera "e"), ma è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l'IVA relativa all'acquisto/importazione del medesimo veicolo.

Per effetto del comma 264, la decorrenza di tali disposizioni è del 28 giugno 2007.

6. ACQUISTO TELEFONI CELLULARI

L'articolo 1, comma 261, lett. e), abroga la lettera g) dell'articolo 19-bis1.

Tale disposizione limitava la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto/importazione e all'impiego dei telefoni cellulari nella misura forfetaria del 50% (con l'eccezione delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per veicolo).

Di conseguenza, l'IVA relativa a tali beni diviene detraibile in base al principio generale dell'inerenza dal 1° gennaio 2008 (ai sensi dell'articolo 1, comma 264, lett. c).

In caso di uso promiscuo, sarà necessario valutare caso per caso, sulla base di criteri oggettivi, la quota riferibile all'attività e quella riferibile all'uso personale.

Tale disposizione va coordinata con quanto stabilito nel precedente comma 255, il quale nel fissare i criteri selettivi per i controlli che l'ufficio dovrà effettuare nel quinquennio 2008-2012, stabilisce che gli stessi saranno concentrati sui contribuenti che abbiano computato una detrazione in misura superiore al 50%.

7. BASE IMPONIBILE

La lettera c) del comma 261, sostituisce il terzo comma dell'articolo 13, del D.P.R. n. 633/72.

7.1 Successiva cessione per beni a detraibilità limitata

Il comma 261, recependo i principi sanciti in ambito comunitario, ha altresì disciplinato la modalità di determinazione della base imponibile per le cessioni dei beni per i quali all'atto dell'acquisto/importazione l'IVA è stata detratta parzialmente ai sensi dell'art. 19-bis 1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva.

Nell'ipotesi di cessione di un bene la cui IVA è stata detratta solo in parte, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detraibilità operata.

Tale disposizione, trasfusa nell'ultimo periodo dell'articolo 13, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 (come modificato dal comma 261, lett. c), della legge finanziaria, si applica dal 1° marzo 2008.

7.2 Determinazione della base imponibile e del valore normale

Il comma 261, lettera c), sostituisce il terzo comma dell'articolo 13. Prevede, in deroga al principio generale secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo, che:

- a) nell'ipotesi di operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale la detrazione è limitata per l'applicazione del pro-rata, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
- b) nell'ipotesi in cui il datore di lavoro metta a disposizione dei propri dipendenti veicoli stradali a motore, telefonini, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

Nel caso di cui alla lettera a), il valore normale è determinato:

- per i beni e servizi che rientrano nell'attività propria dell'impresa, sulla base del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie e al medesimo stadio di commercializzazione (ai sensi dell'art. 14, comma 3 e 4);
- per gli altri beni e servizi che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, sulla base del prezzo di acquisto dei beni stessi o delle spese sostenute per la prestazione degli stessi.

Nel caso di cui alla lettera b), il valore normale è costituito dal valore determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lett. a) TUIR (30% della percorrenza convenzionale di 15000 Km desumibile dalle tabelle Aci), comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'IVA.

Tali disposizioni si applicano dal 1° marzo 2008.

8. ESCLUSIONE DALL'ASSOGGETTABILITÀ AD IVA

La lettera a) del comma 261, introducendo un nuovo ultimo comma all'articolo 3 del D.P.R. n. 633/72, stabilisce una deroga alla disposizione secondo cui l'uso personale o familiare del bene da parte dell'imprenditore, o per finalità estranee all'esercizio d'impresa, costituisce un requisito per l'assoggettamento ad IVA.

La nuova disposizione, prevede l'inapplicabilità di tale principio se vi è uso personale o familiare dell'imprenditore, o di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti per i seguenti beni:

- veicoli a motore, per il cui acquisto è stata operata una detraibilità pari al 40%;
- telefonini, per il cui acquisto è stata operata una detraibilità non superiore alla percentuale di inerenza.

In sostanza, se veicoli a motore e telefonini (e relative spese di gestione) sono utilizzati per un uso personale o familiare, nonché messi a disposizione gratuita dei dipendenti, non costituiscono autoconsumo se per gli stessi al momento dell'acquisto è stata operata, rispettivamente, una detrazione dell'imposta pari al 40% ovvero secondo le regole vigenti.

9. ESENZIONE PER I CONSORZI

L'art. 1, comma 261, lett. b), introduce un ultimo comma all'articolo 10 del D.P.R. n. 633/72, che stabilisce l'esenzione ai fini IVA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci dai consorzi (comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili), costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione sia stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

10. ALIQUOTA IVA SU ANIMALI

Il comma 261, alla lettera f), modifica la Tabella A, parte III (aliquota 10%), nella voce 7 e 1. In particolare, viene assoggettata all'aliquota 10%:

- la cessione di pesci freschi, refrigerati, congelati o surgelati, **destinati all'alimentazione**. Gli stessi beni, non destinati all'alimentazione (precedentemente al 10%), sono soggetti ad aliquota ordinaria;
- la cessione di cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, **solo se destinati ad essere utilizzati nella preparazioni di prodotti alimentari**.

La variazione di aliquota decorre dal 1° gennaio 2008.

E' stata sollecitata l'emanazione di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate.

Allegato: nuovo testo dell'articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972

Articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633/72

Vecchia formulazione	Nuova formulazione
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:	In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;	a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;	b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assoluta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;	c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;	d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;

<p>e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;</p>	<p>e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone;</p>
<p>f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;</p>	<p>f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;</p>
<p>g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".</p>	<p><i>g) soppressa</i></p>
<p>h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila;</p>	<p>h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila;</p>
<p>i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19 bis.</p>	<p>i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell' articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5 , e dell'articolo 19-bis.</p>